

**AZIENDA TERRITORIALE PER L'EDILIZIA RESIDENZIALE
DELLA PROVINCIA DI TREVISO**

ACCORDO AZIENDALE:

EROGAZIONE BENEFIT A PERSONALE DIPENDENTE

L'anno 2023 (duemilaventitre) il giorno 08 (otto) del mese di giugno, presso la sede dell'Azienda in Treviso, via G. D'Annunzio, 6

tra

l'Azienda Territoriale per l'Edilizia Residenziale della Provincia di Treviso, di seguito denominata "Azienda", rappresentata dal Vicario del Direttore dott. Fabio Baldan, ai sensi della Delibera n. 189 del 21.12.2022;

e

le OO.SS. territoriali di categoria nella persona dei signori: Alessandro Bagagiolo per FIT CISL, ~~Marta Casarin per FR CGIL~~ e Manuel Nicoletto per UIL TRASPORTI;

premessi che:

- a) l'Azienda intende porre attenzione al benessere organizzativo dei propri dipendenti oltre ad incentivare la mobilità sostenibile, erogando alcuni benefit che possano migliorare tali aspetti e garantire al contempo l'applicazione di una fiscalità di vantaggio;
- b) il decreto del Direttore n. 231 del 22.12.2005 con cui è stato adottato il compendio delle "Disposizioni Organizzative Interne" e "Procedure Operative Generali" attraverso il quale si sono semplificate e fatte confluire in un unico documento tutte le disposizioni interne relative ad ogni segmento di attività aziendale, così da garantire disposizioni chiare, sintetiche, precise e condivise, prevede al capitolo 1.f.1. *Parcheggio ad uso del personale dipendente* che: "L'Azienda mette a disposizione del personale dipendente spazi per il parcheggio del mezzo privato mediante apposite convenzioni con società pubbliche o private in Comune di Treviso.";
- c) l'Azienda intende dare attuazione a quanto previsto nelle suddette "Procedure Operative Generali" riconoscendo un contributo parziale per l'utilizzo di spazi parcheggio in Comune di Treviso, nel caso in cui il dipendente utilizzi l'auto privata per recarsi a lavorare presso la sede aziendale;
- d) l'Azienda, al contempo, tenuto conto anche della diversa sensibilità in materia ambientale manifestatasi negli ultimi anni e della necessità di incentivare altri comportamenti positivi in tale ambito, ritiene di incentivare anche l'utilizzo di mezzi di trasporto pubblico, riconoscendo un rimborso parziale dell'abbonamento stipulato direttamente dal lavoratore per il solo tragitto casa-lavoro e viceversa;
- e) l'art. 51, comma 2 lettera d-bis) del TUIR, prevede che non concorrono alla formazione del reddito di lavoro dipendente "le somme erogate o rimborsate alla generalità o a categorie di dipendenti dal datore di lavoro o le spese da quest'ultimo direttamente sostenute, volontariamente o in conformità a disposizioni di contratto, di accordo o di regolamento aziendale, per l'acquisto degli abbonamenti per il trasporto pubblico locale, regionale e

interregionale del dipendente e dei familiari indicati nell'articolo 12 che si trovano nelle condizioni previste nel comma 2 del medesimo articolo 12;";

- f) tale regime fiscale di favore è riconosciuto sia nell'ipotesi in cui il benefit sia erogato dal datore di lavoro volontariamente, sia nell'ipotesi in cui sia erogato in esecuzione di disposizioni di contratto, accordo o di regolamento aziendale;
- g) con il presente accordo le Parti intendono riconoscere in via sperimentale l'erogazione dei suddetti benefit, così da garantire al contempo l'applicazione della fiscalità di vantaggio, attualmente prevista dal citato art. l'art. 51, comma 2 lettera d-bis) del TUIR, e recuperare il potere di acquisto delle retribuzioni alla luce del forte incremento inflattivo, dei costi energetici e dei prezzi al consumo.

Tutto ciò premesso, le Parti, come sopra rappresentate, hanno convenuto di stipulare il seguente accordo aziendale a valere per il personale dipendente non dirigente dell'ATER di Treviso con contratto a tempo indeterminato.

Art. 1

(Assunzione delle premesse)

Le premesse di cui sopra costituiscono parte integrante e sostanziale del presente accordo.

Art. 2

(Benefit per abbonamento parcheggio)

Le Parti convengono di riconoscere un benefit per l'acquisto diretto di abbonamento, di durata non inferiore al mese, per l'utilizzo di spazi parcheggio in Comune di Treviso, qualora il lavoratore, assegnato alla Sede di Treviso in Via D'Annunzio n. 6, utilizzi l'auto privata per il tragitto casa-lavoro e viceversa.

Art. 3

(Criteri e limiti del benefit abbonamento parcheggio)

L'importo massimo del benefit, riconosciuto ai lavoratori residenti ad una distanza superiore a due chilometri dalla Sede aziendale, è pari al 50% del costo totale dell'abbonamento, fino a concorrenza dell'importo mensile di € 25,00, corrispondente ad € 300,00 annui.

La documentazione giustificativa del rimborso è costituita dalla ricevuta fiscale dalla quale si evinca la tipologia di spesa sostenuta e, qualora non precisato nella documentazione stessa, eventuale autodichiarazione in ordine all'ubicazione del parcheggio.

Art. 4

(Benefit per abbonamento mezzi di trasporto pubblico)

Le Parti convengono di riconoscere un benefit per l'utilizzo di mezzi di trasporto pubblico per recarsi al lavoro, riconoscendo un rimborso dell'abbonamento, di durata non inferiore al mese, stipulato direttamente dal lavoratore esclusivamente per il tragitto casa-lavoro e viceversa.

Per servizio di trasporto pubblico locale, regionale o interregionale deve intendersi quello avente ad oggetto il trasporto di persone, ad accesso generalizzato, reso da soggetti pubblici ovvero da soggetti privati affidatari del servizio pubblico sulla base di specifiche concessioni o autorizzazioni da parte di soggetti pubblici.

Rientra in tale categoria qualsiasi servizio di trasporto pubblico, a prescindere dal mezzo di trasporto utilizzato, che operi in modo continuativo o periodico con itinerari, orari, frequenze e tariffe prestabilite.



Non sono rimborsabili le cosiddette carte di trasporto integrate che includono servizi ulteriori rispetto a quelli di trasporto, come l'ingresso a musei o spettacoli, etc.

Art. 5

(Criteri e limiti del benefit mezzi di trasporto pubblico)

Il rimborso è pari al 50% delle spese sostenute, fino a concorrenza dell'importo mensile di € 20,83, corrispondente ad € 249,96 annui.

Il contributo spetta al dipendente che ha effettuato per sé stesso l'acquisto di un abbonamento nominativo per il servizio di trasporto pubblico locale, regionale e interregionale per il tragitto casa-lavoro e viceversa. Non saranno, pertanto, rimborsate spese sostenute da soggetti diversi dal lavoratore, intestatario dell'abbonamento.

La richiesta di rimborso dovrà essere presentata dal lavoratore entro il primo mese di validità dell'abbonamento stesso, allegando i seguenti documenti:

- Copie delle ricevute di pagamento con indicazione del numero dell'abbonamento e del nominativo dell'intestatario;
- Copia fronte retro della tessera di abbonamento con indicazione del numero dell'abbonamento e del nominativo dell'intestatario.

L'Azienda si riserva in qualsiasi momento di richiedere documentazione in originale e/o aggiuntiva e/o di verificare i dati o le dichiarazioni riportate nei documenti costituenti le pratiche. In caso di discordanza, fatte salve le ulteriori azioni disciplinari e/o legali, decade il diritto alle prestazioni e il beneficiario sarà tenuto alla restituzione di eventuali somme indebitamente ricevute.

Art. 6

(Condizioni generali)

In caso di assunzione nel corso dell'anno, il lavoratore potrà accedere ai benefit oggetto del presente accordo a decorrere dal mese successivo del superamento del periodo di prova.

In caso di cessazione nel corso dell'anno l'Azienda provvederà al recupero di eventuali rimborsi riferibili a periodi successivi alla data di cessazione dal servizio.

Nel caso di abbonamento per l'utilizzo di mezzi di trasporto pubblico avente validità oltre l'anno solare, il rimborso spettante sarà parametrato ai mesi di fruizione nell'anno, nel rispetto dei limiti previsti all'articolo 5 del presente accordo, riconoscendo la quota residua del rimborso nell'anno successivo.

Art. 7

(Modalità e termini di erogazione)

L'Azienda procederà al rimborso con cadenza trimestrale, mediante accredito in cedolino paga relativo alle mensilità di marzo, giugno, settembre e dicembre, previa presentazione di idonea documentazione.

Art. 8

(Disposizioni particolari)

Qualora l'Azienda conceda a categorie di lavoratori la sosta del veicolo privato nel parcheggio aziendale, i lavoratori interessati che rinuncino a tale possibilità potranno accedere esclusivamente al benefit per abbonamento ai mezzi di trasporto pubblico.

Art. 9

(Disposizioni transitorie e finali)

Il presente accordo, il cui schema è stato approvato dal Consiglio di Amministrazione con provvedimento n. 80 del 08.05.2023, esplica la sua efficacia a decorrere dal 01.03.2023.

Per l'anno 2023 l'importo massimo rimborsabile è pari ad euro 250,00 per il benefit per l'abbonamento parcheggio e di euro 208,30 per il benefit per abbonamento ai mezzi di trasporto pubblico.

Per l'anno 2023, qualora gli abbonamenti oggetto dei benefit siano stati sottoscritti in data anteriore alla stipula del presente accordo, sarà ammesso il rimborso del costo - secondo le modalità ed i limiti di cui agli articoli precedenti - riferito alle mensilità successive alla decorrenza del presente accordo.

Le Parti potranno recedere dal presente accordo mediante comunicazione da effettuarsi a mezzo raccomandata o PEC, con valenza dal trimestre successivo dalla data di comunicazione.

Con la sottoscrizione del presente accordo vengono a cessare eventuali accordi/usi previsti all'interno dell'Azienda per quanto attiene ai benefit riconosciuti per l'utilizzo di parcheggi nel Comune di Treviso.

Letto, confermato e sottoscritto.


**AZIENDA TERRITORIALE PER L'EDILIZIA RESIDENZIALE
DELLA PROVINCIA DI TREVISO**

- Il Vicario del Direttore




LE ORGANIZZAZIONI SINDACALI TERRITORIALI

- FIT-CISL



- FP-CGIL



- UILTRASPORTI